

### Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali 3,50 e Regolamento del prestito

#### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB+/A3/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del prestito:** Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

#### Parte II - Regolamento del prestito

##### Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali 3,50 (di seguito BFP 3,50) sono prodotti finanziari nominativi, rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A. e collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

##### Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP 3,50 sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP 3,50 per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

##### Articolo 3 - Durata

I BFP 3,50 hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno.

##### Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella A.

I BFP 3,50 corrispondono gli interessi al momento del rimborso. Non sono corrisposti interessi per i BFP 3,50 rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

##### Articolo 5 - Intestazione

I BFP 3,50 possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP 3,50 a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP 3,50, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP 3,50 recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

**Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso**

I BFP 3,50 sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. [www.poste.it](http://www.poste.it). Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP 3,50. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

**Articolo 7 - Rimborso anticipato**

A richiesta del titolare, i BFP 3,50 possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

Non sono corrisposti interessi per i BFP 3,50 rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I BFP 3,50 non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP 3,50 non possono essere dati in pegno.

**Articolo 9 - Regime fiscale**

Gli interessi maturati sui BFP 3,50 sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

**Articolo 10 - Spese e commissioni**

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP 3,50.

**Articolo 11 - Varie**

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP 3,50 sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

**Articolo 12 - Norma finale**

La sottoscrizione dei BFP 3,50 comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

**Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione**

Non sono corrisposti interessi per i BFP 3,50 rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

I BFP 3,50 non possono essere dati in pegno.

## Emissione febbraio 2012 – Serie N01

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,10871788	1,09512814	3,50%	3,08%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.